



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro settentrionale

Ai soggetti interessati

Ravenna, 31 OTT 2017

Prot. n. 6640

Oggetto: Presentazione delle domande per l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali e/o di servizi portuali.

Si rammenta ai soggetti interessati allo svolgimento di operazioni portuali e/o servizi portuali nel Porto di Ravenna nell'anno 2018 che il prossimo 1° dicembre 2017 è termine ultimo per la presentazione alla scrivente Autorità di Sistema Portuale delle domande per richiederne l'autorizzazione.

Si allegano alla presente modelli fac-simile delle istanze e elenco della documentazione da allegare alle stesse.

Si rammenta altresì che con propria ordinanza n. 9 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni questa Autorità di Sistema Portuale ha emanato apposito Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali a disciplina, tra gli altri, dell'intero procedimento. Con Ordinanza n. 1 del 30 ottobre 2017, che si allega in copia, è stato determinato per l'anno 2018 il numero massimo di imprese autorizzabili allo svolgimento di operazioni e di servizi portuali.

La predetta normativa, può essere scaricata dal sito www.port.ravenna.it ed è comunque in distribuzione presso gli uffici di questa Autorità di Sistema Portuale (Servizio Imprese Portuali e Lavoro Portuale, via Antico Squero 31, Ravenna, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.45 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, incaricata al servizio rag. Barbara Bertoni) cui è possibile rivolgersi, previo appuntamento, per eventuali precisazioni o chiarimenti.

La presente deve intendersi rivolta tanto ai soggetti richiedenti primo rilascio che a quanti, in presenza di autorizzazione in scadenza il prossimo 31 dicembre 2017, intendano domandarne il rinnovo. In tale ultimo caso, qualora le imprese con autorizzazione in scadenza ritenessero essenziale la prosecuzione dell'attività nelle more del completamento del procedimento, sono invitate a formularne motivata richiesta a questa Autorità di Sistema Portuale.


Distinti saluti

*Il Responsabile della Sez. Demanio,
Imprese Portuali e Lavoro Portuale*
 Dott. Paolo Secci



PORTO DI
RAVENNA

Via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna
Tel. +39 0544 608811 Fax. + 39 0544 608888
PEC: port.ravenna@legasimail.it
www.port.ravenna.it
C.f. 92038190395



- UNIONE UTENTI PORTO DI RAVENNA
- ASSOCIAZIONE AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI
E MEDIATORI MARITTIMI – RAVENNA
- CONFINDUSTRIA ROMAGNA – SEDE DI RAVENNA
- ASSOCIAZIONE RAVENNATE
SPEDIZIONIERI INTERNAZIONALI
- CONFIMI RAVENNA
- CONFESERCENTI
- CONFARTIGIANATO
- ASCOM
- CNA

- RAFAR MULTISERVICE SOC. COOP.
- LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A. DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI
- PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. – SAPIR

- T.C.R. S.P.A.

- DOCKS CEREALI S.P.A.

- SETRAMAR S.P.A.

- LLOYD RAVENNA S.P.A.

- SOCO S.P.A.

ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI

[bollo da € 16,00]

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Via Antico Squero, 31
48122 Ravenna (RA)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a residente a
in C.F.
nella qualità di
della società/impresa
avente sede a in
C.F. Partita IVA

Tel. : Fax : e-mail :

chiede

l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali nel Porto di Ravenna

per conto proprio

per conto di terzi

sino al 31 dicembre 20... [articolo 16, comma 6, Legge 84/94 "L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima"]

dichiara

- di essere informato ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione alle notizie sopra fornite;
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data.....

Firma.....

Allegati:

A. Per il titolare nelle imprese individuali, gli amministratori nelle società, e gli eventuali titolari di procura allo svolgimento delle operazioni portuali:

- certificazione assolvimento obbligo scolastico e dell'attività svolta negli ultimi 3 anni o dichiarazione sostitutiva.

(segue)

- B. Per il titolare e i procuratori nelle imprese individuali, gli amministratori, i sindaci effettivi e i procuratori nelle società:
- certificato dei carichi penali pendenti e certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva.
- C. Attestazione di iscrizione nei registri conservati presso le Camere di Commercio. In caso di società dalla certificazione deve risultare la composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e l'elenco dei procuratori e dei soci che ricoprono cariche. Il documento può essere fornito anche in copia riconosciuta conforme all'originale dallo stesso richiedente con dichiarazione sottoscritta a margine del documento ed è valido se presentato entro 6 mesi dal rilascio. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- D. Relazione firmata della capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, precisando se in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno ed allegati i relativi contratti. I beni mobili, dichiarati conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, devono essere forniti dei relativi dati identificativi (es. modello, n° di telaio, ecc.). In particolare, detta capacità tecnica dovrà risultare conforme alle previsioni di cui all'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale (ora Autorità di Sistema Portuale) laddove sia previsto nel programma operativo delle stesse imprese lo svolgimento di attività di carico e/o scarico e/o trasbordo e/o deposito di merci e/o di ogni altro materiale di cui all'allegato dell'ordinanza stessa. È specificatamente richiesta per ognuna delle bonne: codice identificativo, costruttore, modello, capacità e tipo di merce per cui risulta idonea.
- E. Relazione firmata della capacità organizzativa idonea all'attività da svolgersi e ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità delle operazioni portuali.
- F. Bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, apposita dichiarazione bancaria. In ogni caso, certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- G. Relazione firmata inerente il programma operativo per la durata dell'autorizzazione richiesta, indicante un piano investimenti diviso per settori e per costi presumibili, nonché analisi delle prospettive di traffico, corredata delle informazioni atte a dimostrarne l'attendibilità previsionale, attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia. In particolare dovranno essere specificate dettagliatamente le tipologie indicate nell'allegato dell'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale ove oggetto di movimentazione.
- H. Elenco nominativo dei dipendenti in organico, comprensivo delle figure dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate e, come tale, direttamente addetto all'esercizio delle operazioni portuali, suddivisi per livello e profili professionali, e copia del libro unico del lavoratore relativamente a tali posizioni con specifica del contratto di lavoro applicato. Devono essere evidenziati i nominativi del personale che per le funzioni svolte durante le singole operazioni rappresentano l'impresa in sede di ispezione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, fornendo le necessarie informazioni inerenti l'attività svolta. Dichiarazione di applicazione ai predetti dipendenti del trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/94, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti.
- I. Copia conforme all'originale di contratto assicurativo per un massimale pari a € 2.500.000 che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Il riconoscimento di conformità può avvenire con dichiarazione del richiedente sottoscritta a margine del documento.
- J. Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e all'art. 4 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272. Dichiarazione di rispetto della normativa vigente relativa alla sicurezza dei lavoratori.
- K. Nel solo caso sia richiesta l'autorizzazione ad operare per conto terzi, il tariffario che si intende applicare suddiviso per categorie di prestazioni (inerenti le movimentazioni da nave a piazzale/deposito e viceversa).
- L. Documentazione che consenta di accertare il rispetto da parte dei gestori dei terminali per il carico o lo scarico di carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 dicembre 2004 ovvero che gli stessi garantiscano quanto di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso disposto.
- M. N. I copia fotostatica documento di identità del firmatario rappresentante l'impresa o la società.

ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PORTUALI

[bollo da € 16,00]

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Via Antico Squero, 31
48122 Ravenna (RA)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di servizi portuali.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a residente a
in C.F.
nella qualità di
della società/impresa
avente sede a in
C.F. Partita IVA
Tel : Fax : e-mail :

chiede

l'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali di
.....
.....nel Porto di Ravenna

per conto proprio

per conto di terzi

sino al 31 dicembre 20... [articolo 3, comma 6. Decreto 132/2001 "L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro"]

dichiara

- di essere informato ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione alle notizie sopra fornite;
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data.....

Firma.....

Allegati:

A. Per il titolare nelle imprese individuali, gli amministratori nelle società, e gli eventuali titolari di procura allo svolgimento dei servizi portuali:

(segue)

- certificazione assolvimento obbligo scolastico e dell'attività svolta negli ultimi 3 anni o dichiarazione sostitutiva.
- B. Per il titolare e i procuratori nelle imprese individuali, gli amministratori, i sindaci effettivi e i procuratori nelle società:
- certificato dei carichi penali pendenti e certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva.
- C. Attestazione di iscrizione nei registri conservati presso le Camere di Commercio. In caso di società dalla certificazione deve risultare la composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e l'elenco dei procuratori e dei soci che ricoprono cariche. Il documento può essere fornito anche in copia riconosciuta conforme all'originale dallo stesso richiedente con dichiarazione sottoscritta a margine del documento ed è valido se presentato entro 6 mesi dal rilascio. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- D. Relazione firmata della capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di attrezzature e/o macchinari specificamente dedicati alla fornitura del/dei servizio/i, precisando se in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno ed allegati i relativi contratti. I beni mobili, dichiarati conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, devono essere forniti dei relativi dati identificativi (es. modello, n° di telaio, ecc.). La capacità tecnica può essere rappresentata dalla sola competenza tecnica dell'impresa, comunque da esplicitarsi (know-how, autorizzazioni, ecc.).
- E. Relazione firmata della capacità organizzativa idonea all'attività da svolgersi, con eventuale programma di potenziamento della capacità tecnica e dell'organico e relativo arco temporale di svolgimento.
- F. Elenco nominativo dei dipendenti in organico, comprensivo delle figure dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività da autorizzarsi e, come tale, direttamente addetto all'esercizio dei servizi portuali, suddivisi per livello e profili professionali, e copia del libro unico del lavoratore relativamente a tali posizioni con specifica del contratto di lavoro applicato. Devono essere evidenziati i nominativi del personale che per le funzioni svolte durante i singoli servizi rappresentano l'impresa in sede di ispezione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, fornendo le necessarie informazioni inerenti l'attività svolta. Dichiarazione di applicazione ai predetti dipendenti del trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/94, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti.
- G. Copia conforme all'originale di contratto assicurativo per un massimale pari a € 500.000 che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento dei servizi portuali. Il riconoscimento di conformità può avvenire con dichiarazione del richiedente sottoscritta a margine del documento.
- H. Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e all'art. 4 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272. Dichiarazione di rispetto della normativa vigente relativa alla sicurezza dei lavoratori.
- I. Il tariffario che si intende applicare suddiviso per tipologia di servizio (salvo il caso di richiesta presentata da impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio).
- J. N.l. copia fotostatica documento di identità del firmatario rappresentante l'impresa o la società.



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE**

Via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna
tel. 0544/608811 fax 0544/608888 - C.F. 92033190395

ORDINANZA N. 1/17

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera n) e l'articolo 16, comma 7, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, i quali attribuiscono al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale la competenza a determinare, sentita la Commissione Consultiva ed il Comitato di Gestione, il numero massimo delle autorizzazioni, di cui al comma 3 dello stesso articolo 16, all'esercizio di impresa portuale e di impresa di servizi per conto proprio e di terzi;

visto il Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n.585, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, laddove stabilisce che detto numero, relativamente alle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali, è stabilito annualmente in misura "pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza";

visto il regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali, emanato con ordinanza n.9 del 21 dicembre 2001 e s.m.i., dell'Autorità Portuale ora Autorità di Sistema Portuale nel quale si è stabilito, all'articolo 4, che "il Presidente, sentita la Commissione, determina e affigge sull'albo dell'Autorità Portuale il numero massimo, per l'anno successivo, delle autorizzazioni all'esercizio

- delle Operazioni portuali, stabilendo quante per l'esclusivo Conto proprio, in eventuale modifica dell'allegato I al presente regolamento,
- delle singole tipologie di Servizi portuali, in eventuale modifica dell'allegato II al presente regolamento.

La valutazione è effettuata tenendo conto, relativamente alle autorizzazioni per Operazioni portuali, della capacità operativa e delle funzioni del porto di Ravenna, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra e, per tutte le autorizzazioni, della necessità di assicurare la più ampia concorrenza. Il numero massimo delle autorizzazioni per l'esercizio di Servizi portuali per Conto proprio è pari al numero delle Imprese portuali. Il numero massimo può essere variato in aumento anche in corso d'anno nel caso di stipula di Accordi o, per i soli Servizi portuali, sulla base di nuove esigenze dettate dall'operatività del porto e delle Imprese portuali o dal lavoro portuale. Inoltre il Presidente, sentita anche in questo caso la Commissione, può variare in corso d'anno il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di Operazioni portuali qualora si realizzino nuove iniziative riguardanti in particolare nuovi traffici portuali.";

visto che con ordinanza n. 6 del 28 ottobre 2016 è stato così stabilito il numero massimo di autorizzazioni al carico, allo scarico, al trasbordo, al deposito, al movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto di Ravenna, per l'anno 2017:

- N. 4 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali relative alle merci e al materiale di cui essa stessa dispone o è destinataria);
- N. 18 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio o di terzi (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio);
- N. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi relativamente ai mezzi al seguito di navi traghetto e passeggeri (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali alle banchine sul lato Ovest di Largo Trattaroli per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio);

visto che con ordinanza n. 6 del 28 ottobre 2016 è stato così stabilito il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento di servizi portuali per conto terzi nel porto di Ravenna, per l'anno 2017:

servizi connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- N. 2 per Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili;
- N. 2 per Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi;
- N. 2 per Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione;

servizi connessi alla movimentazione merce/materiali

- N. 2 per Manovra vagoni ferroviari sottobordo;
- N. 2 per Portabagagli;

servizi connessi alla sistemazione merce/materiali

- N. 2 per Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria;
- N. 2 per Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;

servizi connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- N. 2 per Eliminazione residui delle operazioni portuali;
- N. 2 per Bonifica sostanze pericolose;

Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l'esclusivo conto proprio è pari al numero delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali;

viste le risultanze sulla capacità operativa e le funzioni dello scalo, nonché sull'efficienza dei servizi offerti e delle infrastrutture intermodali esistenti ed in fase di realizzazione nel Porto di Ravenna, del gruppo di lavoro designato dalla Commissione Consultiva Locale ed esposte nella riunione del 14 maggio 1996 di quest'ultima e le successive riunioni aventi lo stesso oggetto tenute dalla Commissione Consultiva in data 17 dicembre 1996, 11 dicembre 1997, 15 dicembre 1998, 13 dicembre 1999, 20 dicembre 2000, 13 dicembre 2001, 28 ottobre 2002, 2 ottobre 2003, 6 settembre 2004, 12 ottobre 2005, 11 maggio 2006, 23 ottobre 2006, 23 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, 10 novembre 2009, 22 ottobre 2010, 27 ottobre 2011, 6 novembre 2012, 31 ottobre 2013, 27 ottobre 2014, 19 ottobre 2015 e 25 ottobre 2016;

vista la potenziale offerta di operazioni portuali da parte di una pluralità di imprese in ogni distinto segmento merceologico trattato nello scalo;

vista la potenziale offerta di servizi portuali per conto terzi da parte di almeno due imprese per ogni distinta tipologia individuata o, nel caso di unico fornitore, la possibilità di accoglimento di nuova domanda per incrementare l'offerta nello stesso segmento, stante il mancato rilascio del numero massimo di autorizzazioni previsto, ferma restando la mancata copertura di alcuni servizi, comunque garantita dalle prestazioni direttamente effettuate per conto proprio dalle stesse imprese portuali;

visto il rilascio delle seguenti autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali:

- n. 10 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad imprese concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2018;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per l'esclusivo conto proprio, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale con scadenza 31 dicembre 2019;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2020;
- n. 2 all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio, ad imprese concessionarie ai sensi dell'art. 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2022;
- n. 4 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad imprese concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2023;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per l'esclusivo conto proprio, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale con scadenza 31 dicembre 2023;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2025;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2026;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2031;

visto il rilascio delle seguenti autorizzazioni all'esercizio di servizi portuali:

connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili (n. 1 per conto terzi)
- Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi (n. 1 per conto terzi e n. 4 per conto proprio)
- Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione (n. 6 per conto proprio)

connessi alla movimentazione merce/materiali

- Manovra vagoni ferroviari sottobordo (n. 1 per conto terzi e n. 3 per conto proprio)
- Portabagagli (n. 2 per conto terzi e n. 2 per conto proprio)

connessi alla sistemazione merce/materiali

- Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria (n. 6 per conto proprio)
- Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa (n. 1 per conto terzi e n. 10 per conto proprio)

connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- Eliminazione residui delle operazioni portuali (n. 2 per conto terzi e n. 19 per conto proprio)
- Bonifica sostanze pericolose (n. 1 per conto terzi e n.1 per conto proprio);

visto, per i motivi sopra meglio evidenziati, il rispetto dell'esigenza di assicurare comunque la più ampia concorrenza;

visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consultiva nella riunione del 27 ottobre 2017 e dal Comitato di Gestione nella riunione del 27 ottobre 2017 alla luce delle motivazioni sopra meglio viste, a mantenere inalterato per l'anno 2018 il numero massimo delle autorizzazioni

all'esercizio delle operazioni portuali e delle singole tipologie di servizi portuali già stabiliti per l'anno 2017;

vista l'ordinanza n. 8 del 31 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni di questa Autorità di Sistema Portuale che regola lo svolgimento delle operazioni portuali;

ritenuto opportuno per le ragioni dianzi esposte mantenere per l'anno 2018 il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali e delle singole tipologie di servizi portuali già stabiliti per l'anno 2017;

ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali alle modifiche dei disposti più sopra richiamati,

ORDINA

- è confermato per l'anno 2018 il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali e delle singole tipologie di servizi portuali già stabiliti per l'anno 2017 e meglio individuato nell'allegato I e II alla presente ordinanza che sostituiscono i corrispondenti allegati al Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali, approvato con ordinanza n. 9 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Ravenna,

30 OTT 2017

IL PRESIDENTE
Daniele Rossi



Allegato I – OPERAZIONI PORTUALI

Si tratta delle autorizzazioni al carico, allo scarico, al trasbordo, al deposito, al movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto di Ravenna.

Numero massimo:

- N. 4 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali relative alle merci e al materiale di cui essa stessa dispone o è destinataria);
- N. 18 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio o di terzi (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta oltretché per conto proprio);
- N. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi relativamente ai mezzi al seguito di navi traghetto e passeggeri (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali alle banchine sul lato Ovest di Largo Trattaroli per chiunque ne faccia richiesta oltretché per conto proprio).



Allegato II – SERVIZI PORTUALI

Si tratta delle autorizzazioni allo svolgimento di uno o più dei servizi di seguito individuati nel porto di Ravenna (conto terzi) su richiesta di qualunque impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali e, nel solo caso di queste ultime imprese, delle autorizzazioni allo svolgimento diretto dei predetti servizi portuali (conto proprio) specialistici, complementari e accessori all'intero ciclo delle operazioni portuali da loro stesse fornito.

Numero massimo allo svolgimento per conto terzi:

servizi connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- N. 2 per Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili;
- N. 2 per Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi;
- N. 2 per Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione;

servizi connessi alla movimentazione merce/materiali

- N. 2 per Manovra vagoni ferroviari sottobordo;
- N. 2 per Portabagagli;

servizi connessi alla sistemazione merce/materiali

- N. 2 per Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria;
- N. 2 per Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;

servizi connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- N. 2 per Eliminazione residui delle operazioni portuali;
- N. 2 per Bonifica sostanze pericolose;

Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l'esclusivo conto proprio è pari al numero delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali.

